

Circolare n°: 36/2017

Oggetto: *Legge di Bilancio 2018: le novità al testo di legge trasmesso al Senato*

Sommario: E' recentemente iniziato l'iter parlamentare di approvazione del ddl Bilancio 2018, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, e che apporta diverse novità di carattere fiscale (e non solo).

Contenuto: _____

Rispetto alle prime anticipazioni, il testo di legge approvato in Senato contiene diverse novità tra cui si rilevano:

- ✓ La proroga delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e il bonus mobili ed elettrodomestici;
- ✓ L'introduzione di nuovi bonus fiscali, segnatamente il "Bonus verde" e la detrazione IRPEF per gli abbonamenti di trasporto pubblico e le polizze contro rischi ed eventi calamitosi;
- ✓ La conferma di alcune misure relative al pacchetto "*competitività e sostegno alle imprese*": super-iperammortamento e rifinanziamento Sabatini ter;
- ✓ La modifica del regime impositivo dei *capital gains* e dividendi, nonché la proroga delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni.
- ✓ Disposizioni in materia di fatturazione elettronica tra soggetti privati.

Con la presente circolare evidenziamo gli ulteriori contenuti resi noti dopo l'approdo al Senato del testo di legge, che, si sottolinea, deve considerarsi provvisorio, rinviando ai successivi contributi la disamina degli aspetti tecnici e l'ufficialità delle misure.

Indice: _____

P.2	—————	BONUS FISCALI
P.3	—————	MISURE PER LA COMPETTIVITA' DELLE IMPRESE
P.6	—————	FISCO
P.7	—————	ALTRE MISURE

BONUS FISCALI:

Riqualificazione Energetica e recupero edilizio

Sono confermati anche per il 2018 i bonus fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica e recupero degli edifici. In particolare il disegno di legge prevede:

1. La proroga della detrazione, ai fini IRES/IRPEF, **del 65%** per le spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici sostenute fino al 31.12.2018. La proroga non riguarda invece gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, per i quali resta ferma la detrazione del 70%-75% per le spese sostenute fino al 2021;
2. La riduzione al 50% della detrazione, per le spese sostenute a partire dal 2018 e fino al 31.12.2018, in relazione agli interventi di:
 - a. Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
 - b. Acquisto e posa in opera di schermature solari;
 - c. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
 - d. Acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomasse combustibile, fino a un massimo di detrazione pari a 30.000 euro.
3. La proroga della **detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero edilizio** realizzati ai sensi dell'art 16-bis TUIR, fino a un massimo di 96.000 euro.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Viene estesa fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ (A per i forni), **finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di recupero edilizio**.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2018 a condizione che i lavori di recupero siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Bonus verde

Viene introdotto un nuovo bonus ai fini IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile per gli interventi di:

- Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ammessa anche qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni di edifici condominiali, nonché per le spese di manutenzione e progettazione connesse all'esecuzione degli interventi agevolabili.

Per beneficiare della detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è necessario che i pagamenti siano effettuati mediante strumenti tracciabili.

Bonus trasporto pubblico

Tra le novità del disegno di legge si segnala la detrazione IRPEF pari al 18% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale/regionale/interregionale fino ad un massimo di 250 euro.

MISURE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE:

Super-iperammortamento

Sono oggetto di proroga le agevolazioni destinate a favore dei soggetti che investono in beni strumentali nuovi, nonché in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi:

- **Super-ammortamento:** possono accedere al beneficio le imprese e gli esercenti arti e professioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero al 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine sia accettato e sia versato l'acconto del 20%. La maggiorazione del costo di acquisizione è ridotta dal 40% al 30%. Da segnalare l'esclusione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia che vengano usati in modo promiscuo;

- **Iper-ammortamento:** possono accedere al beneficio le imprese che investono in beni nuovi ricompresi nell'allegato A della legge di Bilancio 2017, entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro la data del 31.12.2018 risulti accettato il relativo ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto. La maggiorazione del costo di acquisizione rimane ferma al 150%.

Uguale proroga subisce la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali all'impresa che ha effettuato investimenti ammissibili all'iper-ammortamento. Si tratta dei beni ricompresi nell'Allegato B della citata legge di Bilancio 2017 e l'agevolazione si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper-ammortamento 2018, con riferimento agli investimenti effettuati nel medesimo periodo, ovvero fino al 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31.12.2018 risulti accettato il relativo ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto;

Nel caso dell'iperammortamento per la fruizione del beneficio rileva l'interconnessione al sistema di gestione aziendale, da assolvere mediante:

- a) **Dichiarazione del rappresentante legale** per gli investimenti il cui costo sia inferiore ai 500.00 euro;
- b) **Perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente certificatore per i beni di valore superiore ai 500.000 euro.

La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si invita, pertanto, chi ha effettuato investimenti nel corso del 2017, entrati in funzione nel medesimo esercizio, a provvedere in tal senso entro il 31.12.2017.

Sabatini ter

E' confermato il rifinanziamento della Sabatini-ter, a sostegno degli investimenti per l'acquisizione, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari;
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

Credito d'imposta per spese di formazione

Viene introdotto a favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico di appartenenza e regime contabile adottato, un credito d'imposta del 40% per le spese sostenute nel 2018 in relazione all'attività di formazione del personale dipendente.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300.000 euro **solo per le attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Impresa 4.0** (quali a titolo non esaustivo: big data e analisi dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e altre).

Non è inclusa nella spesa ammissibile la formazione ordinaria/periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alle altre normative obbligatorie in materia di formazione.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale/collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti è necessario avvalersi, ai fini della certificazione, di un revisore legale o società di revisione legale dei conti.

FISCO: _____

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Confermata anche per il 2018 la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data 1.1.2018 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali.

La riapertura dei termini riguarda:

- a. **I terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- b. **Le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

La scadenza per la redazione della perizia asseverata di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, è fissata al **30.06.2018**.

Patent box

Segnaliamo, in tema di Patent Box¹, che il D.L. n. 50/2017 ha escluso i **marchi d'impresa** dal regime agevolato, ma solo per le opzioni esercitate dal 2017.

La norma stabilisce che le imprese che hanno optato nel 2015 e nel 2016 potranno continuare a detassare il reddito dei marchi, sia ad uso diretto che concessi in licenza, fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021.

Pertanto dal 2017, le opzioni restano valide solo per **brevetti, software, disegni, modelli e know how**. I contribuenti che decideranno di optare per il regime di tassazione

¹ Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi che derivano dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La scelta è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

agevolata, ad esempio a partire dall'anno d'imposta 2017, dovranno comunicare l'opzione mediante il modello Unico 2018.

Tassazione capital gains e dividendi

A decorrere dal periodo di imposta 2018, la legge di Bilancio parificherà il regime impositivo delle plusvalenze e dei dividendi relativi alle diverse tipologie di partecipazioni (qualificate e non).

Viene, infatti, introdotta una totale equiparazione nella tassazione delle componenti reddituali (dividendi e *capital gains*) relative alle diverse tipologie di partecipazioni (qualificate e non), prevedendo per entrambe una tassazione nella misura del 26% (con ritenuta a titolo d'imposta per i dividendi e imposta sostitutiva per le plusvalenze).

Con il nuovo regime sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle delle partecipazioni non qualificate.

Il nuovo regime si applicherà:

- ✓ alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019;
- ✓ agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, mentre la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente (con aliquota del 58,14%).

La ritenuta è inoltre applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, a prescindere dal valore dell'apporto².

Novità IRI e IVA

L'introduzione dell'IRI, prevista dalla Legge di Bilancio 2017, è rimandata al 2018. Si ricorda che la nuova imposta sul reddito d'impresa consiste in un'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella stabilita in ambito Ires (24%), avente carattere opzionale e riservata ad imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

² Se l'associante è soggetto alla contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 Tuir e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 110 Tuir.

Vengono sterilizzati gli aumenti IVA inizialmente stabiliti a decorrere dal 2018, mentre sono oggetto di variazione (salvo future sterilizzazioni) gli aumenti previsti per le annualità successive:

- **IVA ordinaria:** l'aumento dell'aliquota è fissato al 24,2% nel 2019, 24,9% nel 2020 e al 25% nel 2021;
- **IVA ridotta:** l'aliquota passerà all' 11,50% nel 2019 e al 13% dal 2020.

ALTRE MISURE:

Fatturazione elettronica tra privati

La bozza di manovra 2018 estende anche alle operazioni tra privati l'obbligo della fatturazione elettronica. Il nuovo obbligo sarà articolato in due fasi:

- **Fase 1: dal 1° luglio 2018** si applicherà solo alle cessioni di benzina o gasolio per motori e alle prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione;
- **Fase 2: dal 1° gennaio 2019** l'obbligo sarà esteso a tutte le operazioni business to business (B2B) e transiterà attraverso il sistema di interscambio (Sdi), lo stesso canale in cui sono già transitate le fatture elettroniche verso la Pa e i dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva e quelli per lo spesometro.

Semplificazioni contabili

Di rilevante effetto sono inoltre le semplificazioni amministrative previste a favore **dei soggetti esercenti arti e professioni e delle imprese in contabilità semplificata**.

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche (e dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi telematicamente) tali soggetti potranno optare per le dichiarazioni IVA e redditi precompilate.

La norma stabilisce infatti che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti il riepilogo delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che decideranno di avvalersi degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse/acquisti.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan